

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le provincie e i Comuni della Sicilia avranno la facoltà di unificare i loro debiti, secondo le disposizioni della presente legge, esclusi i mutui di favore della Cassa depositi e prestiti, portanti un interesse non superiore al 3.50 per cento, quelli della Cassa di soccorso per le opere pubbliche della Sicilia e gli altri di qualunque specie che non importino un tasso eccedente il 4 per cento.

« L'unificazione potrà essere resa obbligatoria con decreto del Regio Commissario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Ho domandato di parlare, non perchè io abbia il menomo dubbio su quali siano i Comuni della Sicilia, ma perchè, trattandosi di una legge desidero di avere tutti gli schiarimenti possibili ad evitare ogni possibile contestazione.

Ora io domando se tra i comuni della Sicilia siano come naturali compresi anche quelli delle piccole isole che stanno attorno alla Sicilia.

Cocco-Ortu, relatore. Sì, vi sono compresi: non c'è dubbio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, letto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 2. Il Regio Commissario civile della Sicilia, d'accordo coi ministri dell'interno e del tesoro, tratterà coi creditori delle Provincie e dei Comuni dell'isola, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

« Esso stabilirà, in corrispondenza alle liquidazioni e transazioni concordate, l'ammontare dei nuovi prestiti da accordarsi agli enti debitori per la estinzione dei loro debiti.

« Spirati i poteri del Regio Commissario, resti, rispetto alla unificazione dei prestiti e le transazioni, saranno affidati a una Giunta a nominarsi dai ministri dell'interno e del tesoro.

« La proposta di transazione consentita a tanti creditori che rappresentino almeno i quarti della totalità del passivo sarà obbligatoria per tutti i creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una seconda riunione, convocata entro un mese, basterà a rendere la transazione obbligatoria il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno la metà del passivo. »

Cocco-Ortu, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. La Commissione nell'articolo 2 proporrebbe di sostituire all'ultimo inciso che dice: *il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno la metà del passivo*, quest'altro: *il consenso della maggioranza dei creditori presenti*. Questa modificazione è resa necessaria per raggiungere il fine della legge, che è quello di non lasciare in una perpetua incertezza le finanze di quei Comuni, nei quali l'inerzia od il malvolere rendessero vani i tentativi per divenire ad amichevoli accordi. I creditori diligenti non possono temere che siano lese le ragioni loro. Si parla di creditori *presenti* ad evitare il dubbio d'interpretazione sorto nell'applicazione dell'analoga disposizione del Codice di commercio in materia di concordato.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io sono interamente d'accordo coll'onorevole relatore. Alla prima riunione devono esserci tutte le guarantee; ma, passato un mese, quelli che non sono presenti, non possono impedire un'operazione di questo genere.

Presidente. Allora, se non vi sono altre osservazioni, con questa modificazione metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

« Art. 3. I nuovi prestiti da ammortizzarsi in 50 anni saranno concessi dalla Cassa di credito comunale e provinciale. Tali prestiti dovranno servire allo scopo per il quale sono concessi, e non è ammesso sequestro od opposizione non solo sulle cartelle della Cassa di credito comunale, ma anche sul danaro corrispondente per la somministrazione dei prestiti stessi.

« L'importare dei mutui concessi per la unificazione dei prestiti sarà versato dalla Cassa sovventrice ai creditori dell'ente debitore. »

(È approvato).

« Art. 4. Le provincie e i Comuni della Sicilia hanno facoltà di riscattare i loro debiti attuali nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario. »